

# Il contributo della giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia allo sviluppo del diritto dell'ambiente



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

## Un'analisi delle controversie rilevanti



Diritto Europeo dell'Ambiente

---

### INDICE

- I. Introduzione
- II. Analisi dei casi Nuclear Test I (Australia c. Francia/ Nuova Zelanda c. Francia, 1974) e Nuclear Test II (Nuova Zelanda c. Francia, 1995) a cura di *Miriam La Rosa*
- III. Analisi del caso Stretto di Corfù (Regno Unito c. Albania) a cura di *Laura Onnis*
- IV. Analisi del caso Costa Rica c. Nicaragua a cura di *Niccolò Giambruno*
- V. Analisi del Parere consultivo sulla Liceità della minaccia o dell'uso di armi nucleari a cura di *Martina Pauselli*
- VI. Analisi del caso Gabčíkovo-Nagymaros (Ungheria c. Slovacchia) a cura di *Nicolò Dario*
- VII. Analisi del caso Pulp Mills (Argentina c. Uruguay) a cura di *Elisa O. Preiata*
- VIII. Analisi degli sviluppi recenti: il caso Whaling in Antarctic (Australia c. Giappone) a cura di *Annachiara Medici*

A.A 2022 – 2023

## INTRODUZIONE

La [Corte Internazionale di Giustizia](#), ossia il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite ai sensi dell'art. 92 della Carta delle Nazioni Unite, svolge essenzialmente due funzioni, una contenziosa, l'altra consultiva. La prima viene esercitata mediante sentenze, giuridicamente vincolanti per le parti in causa, con le quali la Corte regola le controversie che gli Stati parti le sottopongono, o che si sono impegnati a sottoporle in base a trattati o convenzioni, o che siano oggetto di dichiarazioni unilaterali con le quali riconoscono come obbligatoria la giurisdizione della Corte stessa nei rapporti con qualsiasi altro Stato che accetti la medesima obbligazione<sup>1</sup>. Diversa è invece la funzione consultiva, che viene esercitata mediante pareri giuridicamente non vincolanti, richiesti alla Corte dall'Assemblea generale o dal Consiglio di Sicurezza o da altri organi delle Nazioni Unite autorizzati dall'Assemblea generale<sup>2</sup>.

Fatta questa doverosa premessa di carattere meramente teorico, è bene sottolineare che le funzioni svolte dalla Corte hanno sempre più mostrato una somiglianza sostanziale in quanto entrambe sono volte ad *“accertare e dichiarare il diritto rispetto alla questione giuridica sottoposta alla Corte”*. In tal senso, quindi, la funzione consultiva si distanzerebbe da quella contenziosa per il solo esito non obbligatorio del procedimento<sup>3</sup>, ma opererebbe comunque come *“ausilio”* all'esercizio delle competenze dell'organo che ha richiesto il parere.

Sebbene i pareri difettino di efficacia obbligatoria, essi posseggono una *“autorevolezza”* indiscutibile, pari a quella delle sentenze. A tal fine anche i pareri possono farsi rientrare nelle decisioni giudiziarie che, ai sensi dell'art. 38, par. 1, lett. d), del suo Statuto la Corte applica come mezzi – sussidiari – per la determinazione del diritto rilevante.

In altri termini, prescindendo dalla natura dell'*outcome* dell'attività della Corte, la giurisprudenza di quest'ultima ha contribuito e contribuisce ancora oggi al consolidamento delle norme di diritto internazionale consuetudinario, nonché alla diffusione di una determinata interpretazione di tali norme. Parimenti, è possibile affermare che, in una qualche misura, la giurisprudenza della Corte esprima il convincimento diffuso della comunità internazionale (*opinio iuris*) circa l'esistenza e il contenuto di una norma consuetudinaria.

Alla Corte internazionale di giustizia viene quindi affidato il ruolo di *“creazione”* del diritto internazionale, specie di quello consuetudinario, e in qualità di *artefice dello scenario giuridico internazionale*, vi sono alcuni ambiti che possono ancora oggi colmare le lacune presenti giovando della giurisprudenza della Corte.

Ineludibile è il riferimento al diritto dell'ambiente, ossia il diritto di quello *spazio dove vivono gli esseri umani e da cui dipende la qualità della loro vita e della loro salute, compresa quella delle generazioni future*<sup>4</sup>. Infatti, da tempo le decisioni ed i pareri della Corte contribuiscono alla

---

<sup>1</sup> Art. 36, Statuto della Corte Internazionale di Giustizia del 26 giugno 1945

<sup>2</sup> Art. 96, Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945

<sup>3</sup> Come la stessa Corte internazionale di Giustizia ha soventemente affermato, il parere consultivo non ha alcuna efficacia giuridica vincolante, anzitutto nei confronti degli Stati membri delle Nazioni Unite. Solo la decisione frutto del processo contenzioso è obbligatoria, e solo per le parti in lite e riguardo al caso deciso, così come stabilito dall'art. 59 dello Statuto della Corte.

<sup>4</sup> *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo 8 Luglio 1996, in ICJ Reports, 1996

formazione ad al riconoscimento dello status dei principi fondamentali del diritto internazionale dell'ambiente.

Già nel luglio 1992 il giudice Sir Rober Jennings, durante la sessione plenaria dell'UNCED a Rio de Janeiro, ha focalizzato l'attenzione sulla necessità di elaborazione e sviluppo di principi e regole specifiche volti a tutelare ambiente, evidenziando l'importanza della Corte di Giustizia come "risorsa" di diritto internazionale, che non può tuttavia essere considerata alla stregua di un "law-maker", ossia di un legislatore.

Attraverso l'analisi dei casi *Nuclear Test I* (Australia c. Francia/ Nuova Zelanda c. Francia, 1974) e *Nuclear Test II* (Nuova Zelanda c. Francia, 1995), *Stretto di Corfù* (Regno Unito c. Albania), Costa Rica c. Nicaragua, *Gabčíkovo-Nagymaros* (Ungheria c. Slovacchia), *Pulp Mills* (Argentina c. Uruguay) e *Whaling in Antarctic* (Australia c. Giappone), nonché delle implicazioni del *Parere consultivo sulla Liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari* (1996), l'elaborato vuole mostrare il ruolo fondamentale svolto dalla Corte Internazionale di Giustizia in materia ambientale.

ANALISI DEI CASI  
NUCLEAR TEST I (AUSTRALIA C. FRANCIA/NUOVA ZELANDA C. FRANCIA, 1974) E  
NUCLEAR TEST II (NUOVA ZELANDA C. FRANCIA, 1995)

*Miriam La Rosa*

In seguito alla Dichiarazione delle Nazioni Unite alla Conferenza “su L’Ambiente Umano” tenutasi a Stoccolma nel giugno del 1972, il contenzioso tra Australia e Nuova Zelanda contro la Francia in risposta ai test nucleari atmosferici condotti da quest’ultima nel Pacifico meridionale a partire dal 1966 ha rappresentato un’opportunità per la Corte Internazionale di Giustizia di considerare l’applicabilità dei principi del diritto ambientale internazionale (quali, ad esempio, il principio *sic utere tuo ut alienum non laedas* o il principio di cooperazione) al rischio ambientale. È bene tuttavia sottolineare che a causa di una complessa interazione di questioni politiche e giurisdizionali la Corte non si è mai pronunciata sul merito della controversia. Il contenzioso è invece noto per il suo importante contributo alla spiegazione degli effetti giuridici degli atti unilaterali degli Stati.

Già nel 1963 il governo francese annunciò la sua intenzione di trasferire il fulcro dei test nucleari dall’Algeria alla Polinesia francese. Nel 1966 la Francia condusse il suo primo test atmosferico nel Pacifico, innescando una media di quattro esplosioni all’anno fino al 1973, quando l’Australia e la Nuova Zelanda tentarono simultaneamente dei procedimenti contro la Francia dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. L’azione dei due Paesi rifletteva la diffusa preoccupazione per gli impatti, potenzialmente gravi, sugli esseri umani e sull’ambiente di tali test. Ciononostante, la Francia sostenne che il suo programma fosse conforme al diritto internazionale e che avesse un impatto ambientale trascurabile.

Quanto ai richiedenti, mentre l’Australia sottolineava l’illegalità dei test atmosferici, la Nuova Zelanda si oppose in generale all’inquinamento radioattivo causato da tali test nucleari. Quest’ultima ha anche affermato che il deposito di qualsiasi materiale radioattivo sul territorio australiano violava la sovranità australiana, e che il test ha interferito con la “*sovranità decisionale*” del Paese nel determinare quali atti dovessero avere luogo sul suo territorio. Per la Corte, tuttavia, stabilire una “*serious injury*” è stato un arduo compito a causa della complessa catena di causalità tra i test nucleari e gli eventuali effetti sulla salute umana e sui sistemi ambientali, poichè questi ultimi si sarebbero verificati potenzialmente molti anni dopo. In altri termini, quindi, l’affermazione dell’Australia sarebbe assimilabile ad una rivendicazione di violazione internazionale, in cui l’atto illecito deriva dal deposito di particelle radioattive sul suolo australiano, anche se non è stato possibile stabilire se questo materiale avesse (o avrebbe mai) causato danni ambientali o umani.

La Nuova Zelanda, invece, ha sostenuto che gli esperimenti nucleari costituivano una violazione dei diritti di tutti i membri della comunità internazionale. Inoltre, ha anche sottolineato con forza quella che sosteneva essere una violazione dell’obbligo della Francia di proteggere *tutti i membri della comunità internazionale* dalla ingiustificata contaminazione radioattiva dell’ambiente terrestre, marittimo e aereo.

È importante notare come le preoccupazioni dei due Paesi vanno oltre le mere preoccupazioni per la salute umana, ma si spingono nel dettaglio anche nell’analisi degli effetti sugli ecosistemi marini e terrestri. L’affermazione australiana secondo cui *nuclear testing fall-out settles on the sea and is*

*absorbed into the water and the life-chains which comprise the marine environment*<sup>5</sup> è il primo riferimento, durante un contenzioso internazionale, all'importanza della protezione degli ecosistemi. Inoltre, le osservazioni australiane suggeriscono anche l'applicazione di un "approccio precauzionale" ai potenziali effetti nefasti sulla salute umana e sugli ecosistemi, nonostante essi non siano stati chiaramente stabiliti.

La Corte ha ritenuto che le informazioni in suo possesso *non escludevano la possibilità che il danno [all'Australia e alla Nuova Zelanda] potesse essere dimostrato a causa del deposito di materiale radioattivo sui rispettivi territori*. La vittoria dei ricorrenti nella fase provvisoria del procedimento sembrava confermare il valore della gestione di un danno ambientale che minaccia l'ecosistema di un Paese. Ciononostante, l'ottimismo è stato di breve durata: poco dopo la vittoria dei ricorrenti, la Francia ha intrapreso un ulteriore test (in aperta sfida alla Corte). Questo mostrò le difficoltà politiche riscontrate dalla Corte nei riguardi di uno Stato convenuto che si è apertamente opposto al procedimento.

Nel giugno 1974, l'annuncio del governo francese di aver – quasi – raggiunto la realizzazione del programma di difesa nucleare francese è stato equiparato dalla Corte all'assunzione dell'obbligo di cessazione tutti i test nucleari nel Pacifico meridionale. Secondo la Corte, quindi, nonostante la dichiarazione non fosse indirizzata specificatamente all'Australia o alla Nuova Zelanda, poichè il convenuto aveva assunto un obbligo di condotta, non fosse necessaria alcuna ulteriore azione giudiziaria. Sebbene molte delle opinioni separate e dissenzienti abbiano ignorato le dimensioni ambientali del caso, altre si sono cimentate con le "nuove" questioni del diritto ambientale internazionale.

La Francia ha successivamente cessato i test nucleari atmosferici nel 1974, ma ha proseguito con il suo programma nucleare effettuando un centinaio di test sotterranei nel Pacifico meridionale fino al 1992, anno in cui è stata annunciata una moratoria dal Paese. Solo tre anni dopo, nel giugno 1995, la Francia ha dichiarato la revoca della moratoria, annunciando un'ultima serie di test nucleari. Nel frattempo, gli Stati del Pacifico meridionale hanno riaffermato la loro opposizione agli esperimenti nucleari con la conclusione del Trattato di Rarotonga del 1986 che vietava la produzione, l'acquisizione e la sperimentazione di armi nucleari e lo scarico di qualsiasi materiale radioattivo.

In tale contesto, la Nuova Zelanda ha cercato di riattivare il procedimento avviato nel 1973 invocando il paragrafo 60 della [sentenza della Corte del 1974](#)<sup>6</sup> nella quale aveva indicato che la sua decisione era basata sull'impegno della Francia di astenersi da ulteriori test, e nel caso in cui la base della sentenza sarebbe stata influenzata, il ricorrente avrebbe potuto chiedere un riesame della controversia. L'Australia ha invece deciso di astenersi dall'aderire alla domanda di riesame. La Nuova Zelanda ha sostenuto in particolare che i test francesi rappresentavano un rischio di indebolimento della struttura degli atolli di Mururoa e Fangataufa. Ciononostante, la Corte ha ritenuto inutile considerare le richieste della Nuova Zelanda poichè in tale occasione la Francia era impegnata in esperimenti nucleari sotterranei, e per questo la base della sentenza originale non era stata modificata. Si nota quindi una lettura eccezionalmente ristretta della sentenza originale da parte della Corte, soprattutto alla luce del fatto che la domanda originaria della Nuova Zelanda faceva riferimento genericamente ai pericoli ambientali inerenti a tutti i test nucleari.

---

<sup>5</sup> Nuclear Tests cases (Australia v. France), Australian application [1973]

<sup>6</sup> [...] *The Court observes that if the basis of this Judgment were to be affected, the Applicant could request an examination of the situation in accordance with the provisions of the Statute.*

In altri termini, quindi, la Corte non ha preso in considerazione gli sviluppi del diritto internazionale dalla sua decisione del 1974. Ciononostante, ha riconosciuto l'esistenza di un crescente corpus normativo ricordando alle parti che la sua decisione *non pregiudica gli obblighi...di rispettare e proteggere l'ambiente naturale*<sup>7</sup>. Nonostante il significato intrinseco di tale dichiarazione non sia chiaro, essa suggerisce che la Francia non era libera di effettuare test in violazione delle norme ambientali internazionali. Infatti la Francia non ha contestato l'argomentazione della Nuova Zelanda secondo la quale il principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma<sup>8</sup> e il principio 2 della Dichiarazione di Rio riflettevano un'affermazione consolidata del diritto internazionale consuetudinario.

In questo caso, l'opinione separata del giudice [Weeramantry](#) ha analizzato una serie di principi esistenti e in via di sviluppo del diritto ambientale internazionale, tra cui il principio di precauzione, l'obbligo di effettuare una valutazione ambientale e l'illegalità dell'introduzione di materiali nucleari nell'ambiente marino. Lo stesso giudice ha affermato che la Corte era *rimasta per troppo tempo in silenzio* sull'importanza del diritto ambientale internazionale e sui suoi principi cardine. Tuttavia, nei casi in esame le questioni meramente giuridiche e le questioni politiche erano inseparabili ed è possibile affermare che la Corte abbia svolto il suo dovere evitando di pronunciarsi. Ciononostante, poichè la giurisdizione della Corte è stata regolarmente invocata, essa era tenuta a decidere sulle questioni giuridiche chiaramente definite dai ricorrenti, in conformità con il diritto internazionale.

In conclusione, nonostante il formale risultato a sfavore della Nuova Zelanda, dell'Australia e delle altre nazioni del Pacifico meridionale, questi paesi ottennero un notevole sostegno internazionale nella loro lotta agli esperimenti nucleari. Entrambi i casi, ed in particolare i pareri dissenzienti, hanno contribuito ad aumentare il focus sugli obblighi procedurali sopra citati, ossia l'obbligo di avviare consultazioni e valutazioni dell'impatto ambientale per prevenire danni transfrontalieri.

---

<sup>7</sup> 1995 Nuclear Tests case [1995] ICJ Rep 288 [64].

<sup>8</sup> *La Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale.*

ANALISI DEL CASO STRETTO DI CORFÙ  
(REGNO UNITO C. ALBANIA)<sup>9</sup>

*Laura Onnis*

Il 22 ottobre del 1946 una squadra di navi da guerra britanniche salparono dal porto di Corfù dirigendosi verso la parte settentrionale di quest'ultimo, successivamente una di queste imbarcazioni, urtò contro una mina, che si trovava nel territorio albanese e rimase danneggiata.

Successivamente venne inviata un'altra imbarcazione, con lo scopo di soccorrere la prima, ma anche questa, andò a scontrarsi con un'altra mina, sempre nello stesso territorio.

Questi due episodi determinarono diverse vittime, e il Governo britannico decise quindi di procedere con uno sminamento della parte Settentrionale dello Stretto, senza però avere il consenso del Governo albanese; che ne fu semplicemente messo al corrente, senza aspettare un suo riscontro.

La Corte fu investita da alcuni interrogativi riguardanti il rapporto dei due stati: 1. *L'Albania è responsabile delle esplosioni avvenute il 22 ottobre 1946 nelle acque territoriali albanesi a danno delle navi da guerra britanniche?* 2. *Il Regno Unito è internazionalmente responsabile della violazione della sovranità dell'Albania, dovuta all'azione delle sue navi da guerra nelle acque territoriali albanesi?* 3. *Il Regno Unito è intenzionalmente responsabile della violazione della sovranità dell'Albania dovuta all'operazione di sminamento compiuta in acque territoriali albanesi senza il consenso dell'Albania?*

A riguardo la Corte ha rispettivamente affermato che l'Albania è responsabile per non aver messo al corrente gli Stati Uniti della presenza di mine nel territorio, facendo sì che le intenzioni dell'Albania fossero messe anche in discussione. Inoltre, ha concluso che, attraverso le azioni della sua marina da guerra, il Regno Unito ha violato la sovranità dell'Albania.

Questo caso presentato alla Corte Internazionale di Giustizia ha affermato alcuni dei più importanti principi in materia ambientale: in primo luogo, la Corte ha enunciato “*a general and well-recognized principle*” nell'affermare che “*every State's obligation not to allow knowingly its territory to be used for acts contrary to the rights of other States*”<sup>10</sup>, con la conseguenza di un obbligo di comunicazione, gravante sull'Albania, riguardante la presenza di mine in acque territoriali.

Questa formula utilizzata dalla Corte ben può essere sintetizzata con il principio latino del “*sic utere tuo ut alienum non laedas*”, meglio conosciuta come “**principio di cooperazione**” che identifica la tutela ambientale come un impegno di tutti gli Stati. In secondo luogo, si ritiene che nel caso Stretto di Corfù, compaia per la prima volta, in modo molto sottile, il principio del divieto di inquinamento transfrontaliero, ossia il divieto per ciascuno Stato di effettuare attività sul proprio territorio che possano causare un danno ad altri Stati. Infatti, nello stabilire la responsabilità dell'Albania, la Corte sottolineò come il mancato controllo da parte dell'Albania sulla presenza di mine nel suo mare territoriale, abbia comportato un pregiudizio per il Regno Unito. Nonostante la Corte Internazionale di Giustizia, nel caso Stretto di Corfù non si sia soffermata sull'aspetto prettamente ambientale dell'incidente, ha aperto la strada all'affermazione di alcuni dei principi più importanti in materia.

---

<sup>9</sup> <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/1/001-19490409-JUD-01-00-EN.pdf>

<sup>10</sup> Corfu Channel case, Judgment of April 9<sup>th</sup>, 1949 : I.C.J. Reports 1949, P. 4.

ANALISI DEL CASO  
COSTA RICA C. NICARAGUA<sup>11</sup>

*Niccolò Giambruno*

Con una sentenza emessa il 2 febbraio 2018 che obbliga il Nicaragua a risarcire il Costa Rica per i danni derivanti dall'abbattimento di 300 alberi e la deforestazione di 6,19 ettari di vegetazione, la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) riconosce, per la prima volta, il diritto al risarcimento per danni ambientali

La CIG ha condannato il Nicaragua a risarcire i danni ambientali derivanti dallo scavo, nel 2010 e nel 2011, di due canali su territorio del Costa Rica al confine tra i due stati e all'interno di una zona umida protetta facente parte della [Convenzione Ramsar](#) (1971), un trattato internazionale per la conservazione e l'uso sostenibile delle zone umide e delle loro risorse.

Secondo il Costa Rica le attività di scavo e deforestazione hanno ridotto la capacità di questa zona di fornire beni e servizi ecosistemici e il paese ha chiesto il risarcimento per 6 tipi di danni: perdita di legname degli alberi abbattuti; perdita di altri materiali grezzi utilizzabili per la produzione di fibre vegetali ed energia; riduzione della capacità di regolazione dei gas e qualità dell'aria (inclusa la capacità di sequestro del carbonio); perdita di biodiversità (habitat e zone di nursery); riduzione della capacità di mitigazione dei rischi naturali; riduzione della capacità di controllo della formazione del suolo e dell'erosione. La CIG ha riconosciuto l'esistenza dei primi 4 tipi di danno (perdita di legname, di materiali grezzi, del servizio di regolazione dei gas, e di biodiversità) e obbligato il Nicaragua al loro risarcimento.

Nella sua decisione, la Corte nota che *“la mancanza di certezza sull'entità del danno non preclude la possibilità di ordinare un risarcimento che approssimativamente rifletta il valore del danno o la perdita dei beni e dei servizi ambientali”*. Nel determinare l'importo del risarcimento dovuto da parte del Nicaragua, la Corte ha dunque considerato sia il valore da essere corrisposto per il ripristino dell'ambiente danneggiato, sia il danneggiamento e la perdita dei beni ambientali e dei servizi ecosistemici dal momento dell'azione di distruzione sino al momento del ripristino ambientale

La decisione presa dalla CIG nel caso tra Costa Rica e Nicaragua costituisce un precedente giuridico importante per le dispute future che riguarderanno i crimini ambientali. Come spiega l'avvocato Sébastien Mabile (presidente della Commissione sui diritti e le politiche ambientali dell'Unione per la Conservazione della Natura ) al quotidiano francese [Actu Environnement](#), il risarcimento pagato dal Nicaragua risulta essere una somma elevata per la porzione di territorio in questione; ed è per questo che *“se future decisioni della corte implicheranno risarcimenti importanti, è probabile che questo abbia grandi conseguenze”* (ASUD, 2018).

---

<sup>11</sup> <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/150/150-20180202-JUD-01-00-EN.pdf>

ANALISI DEL PARERE CONSULTIVO SULLA  
LICEITÀ DELLA MINACCIA O DELL'USO DI ARMI NUCLEARI

*Martina Pauselli*

Nel parere consultivo del 1966 della Corte Internazionale di Giustizia sulla liceità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari, la Corte si sofferma sul ruolo delle disposizioni di diritto internazionale sulla protezione ambientale in tempo di conflitto armato. Nello specifico la Corte ha prima preso coscienza del carattere trasversale della questione ambientale nell'applicazione delle norme di diritto internazionale, specialmente per quanto riguarda la minaccia o l'utilizzo del nucleare. Successivamente si è chiesta se gli obblighi derivanti dai trattati sulla protezione ambientale dovessero essere interpretati come produttivi di limitazioni durante i conflitti armati.

Per rispondere a questo interrogativo, la Corte invoca alcune disposizioni di diritto internazionale che coprono questo tema, tra cui il principio 24 della [Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo](#) del 1992<sup>12</sup>:

*“La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità”.*

La Corte conclude che le norme concernenti la protezione ambientale in realtà non presuppongono un divieto assoluto di utilizzo del nucleare, ma individuano taluni fattori ambientali che vanno presi in considerazione nell'applicazione delle norme di diritto internazionale applicabili in tempo di conflitto armato. Infatti, la Corte ribadisce che il rispetto per l'ambiente è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella definizione della proporzionalità e necessità delle misure di legittima difesa adottate dagli Stati, così come previsto dall'art.51 della Carta delle Nazioni Unite<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> La Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo contiene i principi e responsabilità degli Stati nei confronti dello sviluppo sostenibile.

<sup>13</sup> <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-EN.pdf>

ANALISI DEL CASO GABČÍKOVŮ-NAGYMAROS  
(UNGHERIA C. SLOVACCHIA)<sup>14</sup>

*Nicolò Dario*

Nel luglio del 1993 la Slovacchia e l'Ungheria decisero di sottoporre congiuntamente alcune questioni circa l'attuazione del trattato di Budapest del 1977, riguardante a sua volta la costruzione di un sistema di chiuse e dighe sul fiume Danubio.

L'obiettivo principale del trattato era la produzione di energia elettrica, ma esso mirava anche alla tutela dell'habitat fluviale, al miglioramento della navigazione e allo sviluppo dell'agricoltura. L'area interessata dalla costruzione delle dighe era la zona di confine tra i due stati Gabčíkovo-Nagymaros. Nonostante l'avanzamento dei lavori, l'Ungheria, sotto pressione dell'opinione pubblica preoccupata per i possibili danni ambientali del progetto, decise prima di sospendere e poi cessare i lavori di sua competenza.

Durante i negoziati per riavviare i lavori, la Slovacchia (al tempo Cecoslovacchia) ipotizzò la costruzione di un'alternativa al progetto originale, la cosiddetta variante C, la quale avrebbe deviato il corso del Danubio all'interno del proprio territorio, al tempo stesso riducendo considerevolmente il volume d'acqua a disposizione dell'Ungheria. Di fronte ai continui rifiuti di avanzamento dei lavori dal lato ungherese, nel 1991 la Cecoslovacchia decise di mettere unilateralmente in atto la costruzione della variante.

In risposta, nel 1992 l'Ungheria dichiarò unilateralmente estinto il trattato del 1977, adducendo l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione e il mutamento fondamentale delle circostanze. Nello stesso anno la Slovacchia mise per la prima volta in funzione la variante C.

Dando il loro consenso con uno Special agreement i due stati chiesero alla Corte internazionale di giustizia:

- a. Se l'Ungheria fosse abilitata a sospendere e successivamente abbandonare il Trattato di Budapest del 1977;
- b. Se la Slovacchia fosse legittimata alla costruzione e alla messa in funzione della variante C;
- c. Quali fossero gli effetti legali della notifica della cessazione del trattato da parte dell'Ungheria.

La Corte, nel giudizio del 1997 decretò che l'Ungheria non era legittimata a sospendere e poi abbandonare i lavori a lei competenti nel tratto Nagymaros, e, al tempo stesso, che la Slovacchia era invece abilitata a procedere con la costruzione della variante C. La Corte stabilì anche che la Slovacchia non era però legittimata a mettere in funzione la variante, essendo succeduta nel Trattato di Budapest alla Cecoslovacchia, ed essendosi quindi assunta gli obblighi da questo derivanti. La Corte decise infine che i due stati fossero tenuti vicendevolmente a risarcire da un lato i danni causati dall'abbandono unilaterale del trattato, e dall'altra quelli derivanti dall'attivazione della variante.

Nel 1998 la Slovacchia si appellò nuovamente alla Corte per via dei ritardi nell'esecuzione delle decisioni del 1997 da parte dell'Ungheria.

---

<sup>14</sup> <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf>

Il caso in questione include numerose questioni importanti, tra le quali si può annoverare il ruolo del progresso scientifico nella determinazione dei danni ambientali, che, secondo il parere della Corte, non ha potuto giustificare l'abbandono di progetti rivelatisi "ecomostri" (IARI, 2021)

ANALISI DEL CASO PULP MILLS  
(ARGENTINA C. URUGUAY)

*Elisa O. Preiata*

Il 4 maggio 2006, l'Argentina ha presentato un ricorso contro l'Uruguay in merito a presunte violazioni da parte di quest'ultimo degli obblighi previsti dallo Statuto del Fiume Uruguay, un trattato firmato dai due Stati il 26 febbraio 1975 allo scopo di stabilire i macchinari comuni necessari per l'utilizzo ottimale e razionale della parte del fiume che costituisce il loro confine comune.

Nel suo ricorso, l'Argentina ha accusato l'Uruguay di aver autorizzato unilateralmente la costruzione di due mulini per la produzione di pasta di legno sul fiume Uruguay senza rispettare le procedure obbligatorie di notifica e consultazione preventiva previste dallo Statuto del 1975. L'Argentina sosteneva che questi mulini rappresentavano una minaccia per il fiume e il suo ambiente e potevano compromettere la qualità delle acque del fiume e causare danni transfrontalieri significativi all'Argentina.

Come base per la giurisdizione della Corte, l'Argentina ha invocato il primo paragrafo dell'articolo 60 dello Statuto del 1975, che stabilisce che qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto che non possa essere risolta con negoziati diretti può essere sottoposta da una delle parti alla Corte.

La Domanda dell'Argentina era accompagnata da una Richiesta di indicazione di misure provvisorie, con la quale l'Argentina chiedeva di ordinare all'Uruguay di sospendere le autorizzazioni per la costruzione dei mulini e tutti i lavori di costruzione in attesa di una decisione definitiva da parte della Corte; di cooperare con l'Argentina al fine di proteggere e conservare l'ambiente acquatico del fiume Uruguay; e di astenersi dall'intraprendere qualsiasi altra azione unilaterale in relazione alla costruzione dei due mulini incompatibile con lo Statuto del 1975, e da qualsiasi altra azione che possa aggravare la controversia o rendere più difficile la sua risoluzione.

L'8 e il 9 giugno 2006 si sono tenute le audizioni pubbliche sulla richiesta di indicazione di misure provvisorie. Con un'ordinanza del 13 luglio 2006, la Corte ha ritenuto che le circostanze, così come le si presentavano all'epoca, non fossero tali da richiedere l'esercizio del potere di indicare misure provvisorie ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.

Il 29 novembre 2006, l'Uruguay ha presentato a sua volta una richiesta di indicazione di misure provvisorie, sostenendo che, a partire dal 20 novembre 2006, gruppi organizzati di cittadini argentini avevano bloccato un "*ponte internazionale vitale*" sul fiume Uruguay, che tale azione gli stava causando un notevole pregiudizio economico e che l'Argentina non aveva fatto alcuno sforzo per porre fine al blocco. Alla fine della sua richiesta, l'Uruguay ha chiesto alla Corte di ordinare all'Argentina di prendere "*tutte le misure ragionevoli e appropriate per impedire o porre fine all'interruzione del transito tra l'Uruguay e l'Argentina, compreso il blocco dei ponti o delle strade tra i due Stati*"; di astenersi "*da qualsiasi misura che possa aggravare, estendere o rendere più difficile la risoluzione di questa controversia*"; e di astenersi "*da qualsiasi altra misura che possa pregiudicare i diritti dell'Uruguay oggetto di controversia davanti alla Corte*". Il 18 e 19 dicembre 2006 si sono tenute le udienze pubbliche sulla richiesta di indicazione di misure provvisorie. Con un'ordinanza

del 23 gennaio 2007, la Corte ha ritenuto che le circostanze, così come le si presentavano all'epoca, non erano tali da richiedere l'esercizio del suo potere ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto.

A seguito delle udienze pubbliche tenutesi tra il 14 settembre 2009 e il 2 ottobre 2009, la Corte ha emesso la sentenza il 20 aprile 2010<sup>15</sup>. Quanto all'argomento dell'Argentina secondo cui i progetti sarebbero stati autorizzati dall'Uruguay in violazione del meccanismo di notifica preventiva e consultazione previsto dagli artt. a 13 dello Statuto del 1975 (le violazioni procedurali), la Corte ha rilevato che l'Uruguay non aveva informato la Commissione Amministrativa del Fiume Uruguay (CARU) dei progetti come prescritto nello Statuto. La Corte ha concluso che, non comunicando al CARU le opere progettate prima del rilascio delle prime autorizzazioni ambientali per ciascuno degli stabilimenti e per il terminal portuale adiacente allo stabilimento di Orion (Botnia), ed omettendo di notificare i progetti all'Argentina attraverso CARU, l'Uruguay aveva violato lo Statuto del 1975.

Per quanto riguarda l'affermazione dell'Argentina secondo cui le attività industriali autorizzate dall'Uruguay avevano avuto, o avrebbero avuto, un impatto negativo sulla qualità delle acque del fiume e dell'area da esso interessata, e avevano causato un notevole danno alla qualità delle acque del fiume e danni transfrontalieri significativi all'Argentina (le violazioni sostanziali), la Corte ha ritenuto, sulla base di un esame approfondito delle argomentazioni delle parti, che vi fosse "*nessuna prova conclusiva nel verbale per dimostrare che l'Uruguay non ha agito con il necessario grado di due diligence o che gli scarichi di effluenti dal mulino Orion (Botnia) hanno avuto effetti deleteri o hanno causato danni alle risorse viventi o alla qualità del acqua o l'equilibrio ecologico del fiume da quando è entrato in funzione nel novembre 2007*".

Di conseguenza, la Corte ha concluso che l'Uruguay non aveva violato gli obblighi sostanziali previsti dallo Statuto. Oltre a questa constatazione, tuttavia, la Corte ha sottolineato che, ai sensi dello Statuto del 1975, "*[l]e Parti hanno un obbligo legale di proseguire la loro collaborazione attraverso il CARU e di consentirgli di escogitare i mezzi necessari per promuovere l'utilizzo equo del fiume, tutelandone l'ambiente*".

---

<sup>15</sup> <https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/135/135-20100420-JUD-01-00-EN.pdf>

ANALISI DEGLI SVILUPPI RECENTI:  
IL CASO WHALING IN ANTARCTIC (AUSTRALIA C. GIAPPONE)<sup>16</sup>

*Annachiara Medici*

L'Australia si è rivolta alla Corte internazionale di giustizia per mettere fine alla caccia alle balene condotta dal Giappone nei mari dell'Antartide con il pretesto di fare delle “*ricerche scientifiche*”.

In particolare, il 31 maggio 2010, l'Australia ha avviato un procedimento contro il Giappone in relazione al continuo perseguimento del programma giapponese di ricerca sulle balene con permesso speciale nell'Antartide ('JARPA II'), in violazione degli obblighi assunti dal Giappone ai sensi della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene ('ICRW').

Già nel 1987, un anno dopo la stipula del trattato internazionale, il Giappone aveva iniziato a inviare spedizioni di caccia annuali in Antartide, sfruttando una clausola della normativa che permetteva l'uccisione delle balene per il recupero di dati necessari alla loro “*gestione*”. Dal 2005, il programma giapponese ha prodotto solo due articoli scientifici, nessuno dei quali, tra l'altro, ha risposto alle questioni riguardo a dimensione, struttura, alimentazione e riproduzione di balenottere e megattere.

Dal 26 giugno al 16 luglio 2013 si sono svolte udienze pubbliche, durante le quali sono state presentate le argomentazioni di Australia e Giappone. Il ministro australiano della Giustizia, Mark Dreyfus, sostenne che il Giappone aveva ripetutamente violato la moratoria alla caccia commerciale stabilita dall'IWC (la Commissione internazionale per la caccia alle balene). L'IWC aveva permesso la caccia per scopi scientifici ma le soglie previste, che variano di anno in anno, non sarebbero state rispettate e sarebbero state ampiamente superate.

Il Giappone, rappresentato dal vice ministro degli Esteri Koji Tsuruoka, aveva affermato che stava conducendo una ricerca scientifica essenziale sulla condizione delle balene dopo la caccia eccessiva e senza regole del passato, e che tale ricerca fosse pienamente sostenibile e regolare.

Il governo giapponese emetteva ogni anno un permesso “*scientifico*” per una quota fino a 935 balenottere rostrate (una delle specie più piccole e comuni), per 50 balene azzurre e per 50 megattere.

L'Australia aveva denunciato, invece che, dall'inizio del programma erano state uccise oltre 10 mila balene e chiedeva alla CIG di revocare «ogni autorizzazione, permesso o licenza» per cacciare balene in acque antartiche. La sentenza è stata attesa anche da uno dei gruppi ambientalisti più attivi che si oppongono alla pratica giapponese della caccia alle balene: quello di Sea Shepherd.

Nella sentenza pronunciata il 31 marzo 2014, la Corte si è anzitutto dichiarata competente a trattare la causa. Si è poi passati all'interpretazione e all'applicazione dell'articolo VIII della Convenzione del 1946, il cui paragrafo 1 afferma che le parti “*possono concedere a qualsiasi [loro] cittadino un permesso speciale che lo autorizzi a uccidere, catturare e curare balene per scopi di ricerca scientifica*”.

Per quanto riguarda l'interpretazione di questa disposizione, la Corte ha osservato che l'uccisione, la cattura e il trattamento delle balene ai sensi di tale programma non rientra nell'articolo VIII a meno che tali attività siano “*a scopo di*” ricerca scientifica. Per determinare questo punto la Corte ha valutato se gli elementi dell'attuazione del programma fossero ragionevoli rispetto ai suoi obiettivi scientifici dichiarati. Dunque, la Corte ha osservato che JARPA II poteva essere definita come “*ricerca scientifica*”. Tuttavia, ha ritenuto che le prove a sua disposizione non dimostrassero che la progettazione e l'attuazione del programma fossero ragionevoli in relazione al conseguimento degli obiettivi dichiarati. La Corte ha concluso che i permessi speciali concessi dal Giappone per

---

<sup>16</sup> <https://www.icj-cij.org/case/148>

l'uccisione, la cattura e il trattamento delle balene in relazione a JARPA II non erano "*per scopi di ricerca scientifica*", ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 1, della Convenzione del 1946.

In conclusione, la Corte, alla luce delle affermazioni dell'Australia e avendo constatato che il Giappone aveva violato alcune delle disposizioni invocate (le moratorie sulla caccia commerciale alle balene e sulle navi officina, e il divieto di caccia commerciale alle balene nel Santuario dell'Oceano Antartico), ordinava al Giappone di revocare qualsiasi autorizzazione, permesso o licenza esistente per uccidere, catturare o trattare balene in relazione ad esso, e di astenersi dal concedere ulteriori permessi ai sensi dell'articolo VIII, paragrafo 1, del Convenzione.

In seguito alla pronuncia della Corte, il Giappone affermò: "*Come membri responsabili della comunità internazionale ci atterremo alle decisioni del tribunale*". Ma accusò l'Australia di opporsi alla caccia per ragioni politiche e culturali. C'è da dire che anche Lars Walløe, perito di parte giapponese, ha dovuto ammettere durante il controinterrogatorio australiano di "*non sapere come è stata calcolata la dimensione del campione di balene da abbattere*". Una delle tante prove che, stando a quanto dichiarato dal tribunale, "*supporta la tesi australiana*".

*Qual è la situazione ad oggi?*

Il Paese il 30 giugno del 2019 è uscito formalmente dalla Commissione Baleniera Internazionale (IWC) e da allora ogni anno, continua la caccia al più stupefacente mammifero marino per soli fini commerciali.

Di seguito alcuni link utili legati all'argomento:

1. <https://www.wired.it/attualita/ambiente/2014/04/01/caccia-giappone-balene/>
2. <https://www.ilpost.it/2013/06/27/laustralia-contro-il-giappone-per-la-caccia-alle-balene/>
3. <https://www.green.it/balena-riprende-la-caccia-in-giappone/>